

Trattamento economico in caso di malattia:

l'I.N.P.S. eroga l'indennità di malattia per 180 giorni considerandoli dal Gennaio al Dicembre di ogni anno.

(i 180 giorni, vanno conteggiati in modo consecutivo compreso le festività infrasettimanali, i sabati e le domeniche incluse. Mentre l'I.N.P.S. corrisponde l'indennità per le sole giornate cadenti dal lunedì al sabato escluso le festività che vanno comunque sempre pagate per intero dall'impresa)

L'Impresa per conto dell'i.n.p.s. indennizza i primi 20 giorni come sopra conteggiati, al 50% della retribuzione media giornaliera (in questo calcolo si escludono le festività nazionali coincidenti, le domeniche e i primi tre giorni che vengono considerati di carenza)

Gli eventuali successivi giorni dal 21° al 180° giorno saranno pagati dall'Impresa per conto dell'i.n.p.s. (con lo stesso criterio contabile delle giornate da indennizzare) nella misura dei due terzi (equivalente a 66,66%) della retribuzione media giornaliera.

La retribuzione media giornaliera, si ricava prendendo a base di riferimento il guadagno imponibile del mese precedente l'insorgere della malattia, tale imponibile, va diviso per le giornate che lo hanno determinato con l'aggiunta del 20% di esse, per considerare mediamente i sabati cadenti nel mese (per determinare i sabati da considerare, non vanno aggiunte tra le giornate lavorate le eventuali festività comunque retribuite cadenti di sabato, vanno considerate le eventuale giornate lavorate di sabato), **n.b. un'ora di presenza equivale ad un'ora di retribuzione e ad un giorno di lavoro.**

Esempio di calcolo: reddito imponibile del mese, €. 2.000,00 giornate lavorate 19, il 20% di queste corrisponde mediamente a 3,8 sabati. Per cui, € 2.000,00 : 22,80 = a €. 87,72. giornaliera, di conseguenza, il 50% €. 87,72 sarà di €. 46,86 quale retribuzione media giornaliera da corrispondere per le giornate di malattia rientranti nei primi venti giorni, i successivi giorni dal 21° al 180° saranno indennizzati dell'Impresa per conto dell'i.n.p.s e nella misura dei due terzi e cioè con €. 58,48.

Nel Caso di malattia a cavallo dei due anni solari, l'i.n.p.s. dal primo gennaio dell'anno successivo, comincia a retribuire altri 180 giorni continuando però a corrispondere la stessa quota giornaliera che si trovava ad applicare al 31 dicembre. (continua con il 50% se la malattia si trova nei primi venti giorni, il 66,66% se le giornate da indennizzare al primo gennaio sono quelle oltre il 20° giorno).

Il C.C.N.L., obbliga le Imprese a corrispondere per conto della Cassa Edile una indennità ad integrazione di quanto indennizzato per conto dell'i.n.p.s. per il raggiungimento del 100% della retribuzione per 180 giorni, ed il 50% per i successivi giorni.

Nel caso di ricovero ospedaliero di un lavoratore che non percepisce gli assegni per il nucleo familiare, l'indennità a carico dell'I.N.P.S. va ulteriormente ridotta nella misura dei due quinti del 50% o del 66,66% per ogni giornata di permanenza in ospedale.

Il c.c.n.l. stabilisce, che l'indennità integrativa che l'Impresa corrisponde per conto della Cassa Edile oltre il 180° giorno di malattia, deve essere corrisposta per le sole giornate non indennizzate dall'i.n.p.s. (questo significa nel caso di malattia a cavaliere, che la Cassa Edile si astiene dal corrispondere la sua indennità per le giornate che l'i.n.p.s. continua ad indennizzare considerando che dal 1° gennaio inizia ad erogare un'altro periodo di 180 giorni).

Da ricordare, mentre l'I.N.P.S. indennizza 180 giorni l'anno, il c.c.n.l. stabilisce un periodo di comporto oltre il quale l'impresa può licenziare il lavoratore anche se la malattia è ancora in corso.

Il comporto previsto dal contratto, nella normalità dei casi, è di 9 mesi nell'arco dei 20 mesi consecutivi e dal 1° Maggio 2004 per i rapporti di lavoro che hanno una anzianità di servizio di oltre i tre anni e mezzo, la conservazione del posto passa a 12 mesi nell'arco dei 24 mesi consecutivi.

Durante tutte le giornate di assenza per malattia, l'impresa corrisponderà mensilmente con la busta paga la 18,50% di Cassa Edile per poi accantonarla come se il lavoratore avesse prestato la sua normale attività

lavorativa. In questo periodo di nove o di dodici mesi di comporta, al lavoratore deve essere corrisposto tra quanto erogato per conto dell'I.N.P.S. e quanto corrisposto per conto della Cassa edile il 100% della retribuzione per 180 giorni e per il restante periodo il 50%. Oltre al 4,95% per il pagamento dei permessi che sono a carico della Cassa edile per le malattie superiori a 7 o agli attuali 6 giorni. Mentre per le giornate di carenza, quando la malattia non supera i 7 giorni oppure 6 dal giugno 2008, la percentuale del 4,95% è erogata direttamente dall'impresa.

*** Il c.c.n.l. prevede per le malattie iniziate dopo **1° Ottobre 2000** i seguenti coefficienti da utilizzare per determinare la quota di integrazione:
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 7 giorni: 0,5495
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 14 giorni: 1,0495
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,3795
dal 21 al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,1565
dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,5495

Il c.c.n.l. recita: le quote giornaliere sopra indicate, vanno moltiplicate per la paga oraria e poi per una quantità di ore giornaliere che si ricavano dividendo l'orario settimanale per sei (40 ore per gli operai di produzione, 60 ore per i guardiani con alloggio e 50 per quelli senza alloggio o altro orario riferito a eventuale part-time che ogni lavoratore è tenuto ad effettuare per contratto individuale).

*** Il c.c.n.l. prevede per le malattie iniziate dopo **1° maggio 2004** i seguenti coefficienti da utilizzare per determinare la quota di integrazione:
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 7 giorni: 0,5495
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 14 giorni: 1,0495
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,3795
dal 21 al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,1565
dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,5495

Il c.c.n.l. recita: le quote giornaliere sopra indicate, vanno moltiplicate per la paga oraria e poi per una quantità di ore giornaliere che si ricavano dividendo l'orario settimanale per sei (40 ore per gli operai di produzione,

48 ore per i guardiani o altro orario riferito a eventuale part-time che ogni lavoratore è tenuto ad effettuare per contratto individuale).

*** Il c.c.n.l. prevede per le malattie iniziate dopo 1° giugno 2008 i seguenti coefficienti da utilizzare per determinare la quota di integrazione:
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 6 giorni: 0,5495
per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia superiore a 12 giorni: 1,0495
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,3795
dal 21 al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,1565
dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'I.N.P.S.: 0,5495

Il c.c.n.l. recita: le quote giornaliere come sopra indicate, vanno moltiplicate per la paga oraria e poi per una quantità di ore giornaliere che si ricavano dividendo l'orario settimanale per sei (40 ore per gli operai di produzione, 48 ore per i guardiani o altro orario riferito a eventuale part-time che ogni lavoratore è tenuto ad effettuare per contratto individuale).

Si ribadisce che, sia il trattamento economico a carico dell'I.N.P.S. che l'indennità ad integrazione dovuta dalla Cassa Edile, viene anticipata mensilmente dall'Impresa con la busta paga del mese in corso.